Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 22 aprile 1929 - ANNO VII** — **Numero 94**

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume VII, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1928.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la II Mostra regionale d'arte toscana, in Firenze.

Con decreto 22 marzo 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1929-VII, al registro n. 4 Finanze, foglio n. 136, il Sindacato regionale fascista toscano di belle arti è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra regionale d'arte toscana, che avrà luogo a Firenze nei mesi di aprile e maggio 1929-VII.

(1752)

Autorizzazione a promuovere l'Esposizione-Mostra campionaria industriale e commerciale, in Firenze.

Con decreto 22 marzo 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1929-VII, al registro n. 4 Finanze, foglio n. 135, la Delegazione provinciale di Firenze dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, l'Esposizione-Mostra campionaria industriale e commerciale, che avrà luogo a Firenze nel mese di novembre 1929-VII.

(1753)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1148.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 516.
Istituzione di un Ispettorato per i servizi automobilistici del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno un Ispettorato per i servizi automobilistici.

Art. 2.

All'Ispettorato, di cui al precedente art. 1, è preposto un funzionario di gruppo *B*, di grado 9°, al quale viene assicurato uno sviluppo di carriera conforme all'allegata tabella *A*. Il predetto funzionario è nominato a scelta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione del personale della P.S., tra i funzionari di grado non inferiore al 10°, appartenenti a ruolo di gruppo *A* o *B* di qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, il posto del nuovo ruolo è conferito, senza sentire il Consiglio di amministrazione, dal Ministro per l'interno, che lo sceglierà fra il personale di cui all'articolo precedente.
La nomina, peraltro, potrà cadere anche su funzionario di grado 11° se appartenente a ruolo di gruppo *A*.

Art. 4.

In dipendenza della istituzione del nuovo posto è soppresso un posto di commissario aggiunto (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo dei funzionari di P.S.
Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 141. — FERZI.

TABELLA A.

Ruolo organico del personale addetto all'Ispettorato per i servizi automobilistici dipendenti dal Ministero dell'interno.

GRUPPO *B*.

Ispettore per i servizi automobilistici, grado 9°, posti n. 1.
Dopo 10 anni di effettivo servizio nel grado e nel ruolo il funzionario potrà conseguire la promozione per merito al grado 8°.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1149.

REGIO DECRETO 18 marzo 1929, n. 487.
Rettifica di confine fra il comune della Spezia e quello di Vezzano Ligure.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Veduto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2526, con cui sono state aggregate al comune della Spezia parti del territorio dei comuni di Vezzano Ligure e Arcola;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra il comune della Spezia e quello di Vezzano Ligure, quale risulta dalla pianta topografica annessa al R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2526, è rettificato, nel tratto compreso fra la strada di 1ª classe n. 3 e San Venerio, nel senso che, anzichè il tracciato a sud del Monte Brigola, segue la mulattiera che, partendo dalla strada anzidetta, raggiunge, attraverso le località « Tria » e « Il Monte », la quota 230 presso San Venerio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1150.

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 489.
Riunione dei comuni di Novacella, Scàleres e Varna in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Varna ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Novacella, Scàleres e Varna sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Varna ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1151**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **491**.

Riconoscimento dell'atto 4 dicembre 1924 con il quale la « Società per le forze idrauliche dell'alto Po » ha ceduto alla « Compagnia generale delle tramvie a vapore piemontesi » la concessione dell'impianto e dell'esercizio della tramvia Revello-Sanfront-Paesana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto 4 dicembre 1924 con il quale la Società per le forze idrauliche dell'alto Po ha ceduto alla Compagnia generale delle tramvie a vapore piemontesi la concessione per l'impianto e l'esercizio della tramvia Revello-Sanfront-Paesana;

Visto il Nostro decreto 20 gennaio 1901, n. XXXI, (parte suppl.), con il quale venne autorizzato l'esercizio della detta tramvia;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconosciuto l'atto 4 dicembre 1924 con il quale la « Società per le forze idrauliche dell'alto Po » ha ceduto alla « Compagnia generale delle tramvie a vapore piemontesi » la concessione dell'impianto e dell'esercizio della tramvia Revello-Sanfront-Paesana.

Art. 2.

Tale riconoscimento è subordinato all'osservanza, da parte della Società cessionaria, delle disposizioni e condizioni di cui al Nostro decreto 20 gennaio 1901, n. XXXI (parte suppl.), e relativo disciplinare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1152**.

REGIO DECRETO 18 marzo 1929, n. **488**.

Distacco della frazione Crego dal comune di Crodo ed aggregazione di essa al comune di Premia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Crego è staccata dal comune di Crodo e aggregata a quello di Premia.

Il confine fra i due Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 3 luglio 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Novara, la quale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Novara è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Crodo e Premia in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1153**.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. **490**.

Autorizzazione al comune di Silùn Mont'Aquila a trasferire la sede municipale del capoluogo alla frazione Lanischie ed a modificare in conseguenza la propria denominazione in « Lanischie ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 11 gennaio 1929, con la quale il commissario prefettizio di Silùn Mont'Aquila, in esecuzione della propria deliberazione in data 19 settembre 1928, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale del capoluogo dalla frazione Racevas a quella di Lanischie, ed a modificare, in conseguenza, la denominazione del Comune in quella di « Lanischie »;

Visto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Pola con deliberazione 10 ottobre 1928;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, e il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Silùn Mont'Aquila è autorizzato a trasferire la sede municipale del capoluogo alla frazione Lanischie ed a modificare in conseguenza la propria denominazione in « Lanischie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 111. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1154.

REGIO DECRETO 11 marzo 1929, n. 492.

Classificazione in 1ª categoria delle opere per la bonifica del territorio urbano e suburbano di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere al bonificamento del territorio urbano e suburbano della città di Piacenza, che, nei periodi di piena e di morbida del Po, durante i quali le chiaviche sul fiume restano necessariamente chiuse, è soggetto ai regurgiti dei numerosi rivi e colatori che lo attraversano, con grave danno per l'igiene dell'abitato cittadino e del suburbio;

Considerato che tale bonificamento, mentre è prevalentemente diretto ai fini igienici, arrecherà anche notevoli vantaggi economici, assicurando un sensibile incremento della produttività di una zona che per la sua ubicazione ha notevole importanza per l'approvvigionamento alimentare della città di Piacenza;

Che perciò sussistono gli estremi per la classifica in 1ª categoria delle opere occorrenti al bonificamento di detto territorio, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunciati il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della zona urbana e suburbana della città di Piacenza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1155.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 493.

Imposizione tributaria alle popolazioni indigene eritree per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, che dà facoltà al Governo del Re di provvedere alla imposizione dei tributi sulle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella indicante il tributo delle popolazioni indigene eritree per l'esercizio 1928-29.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopraindicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 114. — SIROVICH.

Tabella indicante il tributo delle popolazioni dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1928-29.

I. — *Commissariato regionale dello Hamasien.*

1. Asmara e paesi autonomi	40,800
2. Carnescim meridionale	25,950
3. Carnescim settentrionale	21,200
4. Dembesan	52,600
5. Decatescim	29,425
6. Loggò Ceuà	51,250
7. Scioattè Ansebà	39,550
8. Saharti	27,700
9. Menab Zerai	22,500
10. Cabessà Ceuà	30,750
11. Lamzà	23,860
12. Tecchelè Agghebà	23,700
13. Uocarti	8,500
Totale Commissariato regionale dello Hamasien	397,785

II. — *Commissariato regionale del Seraè.*

1. Mai Tacalà	47,000
2. Teranmi	5,400
3. Dubub.	15,000
4. Guheccià	9,200
5. Decchi Melga	8,200
6. Afelbà.	3,600
7. Harfe-Gurottò	4,200
8. Add Harfì	2,900
9. Decchi Dighuà	3,000
10. Uistè Gulti del Tacalà	4,900
11. Decchi Tesfà	21,800
12. Tsellimà	33,000
13. Seffaa	8,800
14. Liban	9,300
15. Mai Tzadà	32,000
16. Maragus e Ghebrè Merait	23,400
17. Auaghir	5,200
18. Gundet.	5,400
19. Tzaid Accolom	9,500
20. Mai Albò	3,500
21. Dembelas	18,500
22. Missiam	1,600
23. Villaggi Tedrer	2,500
24. Villaggi Temza.	1,500
25. Cohain (compreso Adà).	17,115
26. Cohain Adi Golbò	3,715
Totale Commissariato regionale del Seraè	300,230

III. — *Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.*

1. Uoddacchelè Tahatai	25,850
2. Uoddacchelè Laalai.	17,300
3. Deguzai	44,100
4. Scimezana	34,050
5. Merettà.	23,100
6. Egghelà Hames	34,050
7. Egghelà Hatzin	8,700
8. Engana.	6,150
9. Tedrer	12,100
10. Loggo Sarda	7,900
11. Degghien	4,950
12. Senafè.	1,300
13. Colonia cattolica.	2,100
14. Colonia mussulmana	550
15. Paesi autonomi	550
16. Tribù Assaorta.	21,950
17. Tribù limitrofe all'Assaorta	10,750
18. Miniferi	15,900
19. Hasu	6,050
20. Mehembera Danagul.	550
21. Debrimela.	1,550
22. Belessua Assa Uaddò.	550
23. Belessua Halcita	700
Totale Commissariato regionale dello Acchelè Guzai	280,750

IV. — *Commissariato regionale di Massaua.*

1. Villaggi del Samhar	16,500
2. Tribù del Samhar	49,750
3. Tribù dell'Assaorta inferiore	22,900
4. Isole	11,179
5. Dammohoita	7,179
6. Frazioni minori Dahimmela	1,333
7. Dahimmela.	2,320
8. Belessua	1,851
9. Hedarem	3,998
10. Duna e Duna Burì	974
11. Ancala.	2,088
12. Hanachil e Danachil Buri	348
13. Somali.	748
14. Frazioni minori Adoimara	4,132
Totale Commissariato regionale di Massaua	125,300

V. — *Commissariato regionale di Cheren.*

1. Biet Tarchè	34,800
2. Biet Taquè.	30,400
3. Mensa	17,200
4. Maria	69,300
5. Ad Taclès	23,400
6. Begiuk.	9,000
7. Bab Giangheren	3,200
8. Distretti abissini.	13,900
9. Ad Scech	29,500
10. Habab.	70,000
11. Ad Temariam	16,500
12. Rasciaida	10,000
13. Ad Taura	5,800
14. Bet Mala	7,400
15. Ad Muallim	2,100
Totale Commissariato regionale di Cheren	342,500

VI. — *Commissariato regionale del Barca.*

1. Beni Amer e Ad Asseri del Diglal	175,000
2. Ad Oeud	46,600
3. Algheden	6,700
4. Sabderat	7,300
5. Ad Sceraf	11,000
6. Ad Scech di Garabit Ensà	3,300
7. Sciucria del Gasc	2,150
8. Elit	1,200
9. Bitama.	1,100
10. Aesc	4,650
Totale Commissariato regionale del Barca	259,000

VII. — *Commissariato regionale del Gasc e Setit.*

1. Baria	63,500
2. Baza Mogareb	21,500
3. Baza Balca	67,500
4. Baza Tica	17,500
Totale Commissariato regionale del Gasc e Setit	170,000

VIII. — *Commissariato regionale di Assab.*

1. Hedarem Ali Burittu	200
2. Edd	900
3. Barassoli	585
4. Afara di Beilul	765
5. Ancala di Assab	315
6. Chiloma	100
7. Raheita	600
8. Nassara di Beilul	450
9. Sceca e Ad Alì	405
10. Badoitamela	180
11. Haisciamali	495
12. Mishindi	270
13. Darrado	135
14. Eberto.	150
Totale Commissariato regionale di Assab	5,550

Riepilogo.

I.	Commissariato regionale dello Hamasien	397,785
II.	Commissariato regionale del Seraè	300,230
III.	Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	280,750
VI.	Commissariato regionale di Massaua	125,300
V.	Commissariato regionale di Cheren	342,500
VI.	Commissariato regionale del Barca	259,000
VII.	Commissariato regionale del Gasc e Setit	170,300
VIII.	Commissariato regionale di Assab	5,550
	Totale generale della imposizione	1,881,115

Numero di pubblicazione 1156.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 495.

Aumento dei contributi degli enti locali a favore del Regio laboratorio-scuola di Gemona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1715, concernente i contributi dello Stato e degli enti locali a favore del Regio laboratorio-scuola di Gemona;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Udine del 23 novembre 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 1 del R. decreto 5 agosto 1927, n. 1715, a favore del Regio laboratorio-scuola di Gemona, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione	L.	102,054 —
il comune di Gemona	»	47,281 —
la provincia di Udine	»	5,139 —
il Consiglio provinciale dell'economia di Udine	»	3,036.75

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 118. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1157.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 497.

Modifica del numero dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 16 del R. decreto 29 novembre 1928, n. 2751;

Riconosciuta l'opportunità di modificare per esigenze didattiche il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Napoli, di cui alla tabella *D* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni;

Sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° aprile 1929 i ruoli organici dei posti di professore di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Napoli, di cui alla tabella *D* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni, sono modificati come appresso:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 19;
Facoltà di medicina e chirurgia, n. 26.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 120. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1158.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 518.

Modificazioni al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visto l'art. 14, comma 3°, del Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 8 dell'altro Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, che approva il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, e l'altro Nostro decreto 31 dicembre 1925, n. 2375, che lo modifica;

Vista la deliberazione delle Sezioni unite della Corte dei conti in data 12 aprile 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottoindicati articoli del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti sono modificati come segue:

Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione per il personale è nominato annualmente con ordinanza del Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ed è composto: di un presidente di Sezione, di tre consiglieri e del segretario generale, membri, e di due consiglieri, supplenti.

In luogo del presidente di Sezione può essere nominato un altro consigliere.

Il presidente di Sezione o il consigliere più anziano funzionano da presidente ed il segretario generale da relatore.

Un referendario o direttore capo di divisione, designati dal Presidente, esercitano le funzioni di segretario.

Tutti i componenti il Consiglio possono essere riconfermati.

Art. 18. — Le note di qualifica sono compilate e firmate dal capo dell'ufficio al quale l'impiegato è addetto e sono rivedute e firmate dal segretario generale.

Per l'impiegato, che durante l'anno sia stato assegnato a più uffici, le note di qualifica sono date da tutti i capi degli uffici presso i quali nello stesso anno l'impiegato abbia prestato servizio. Il segretario generale formula il giudizio complessivo.

Per l'impiegato temporaneamente addetto ad altra Amministrazione, anche non di Stato, sarà richiesto al capo dell'Amministrazione medesima apposito rapporto del quale il segretario generale terrà conto per la compilazione delle note.

Art. 20. — E' aggiunto il seguente comma:

« In caso di difformità tra il giudizio del segretario generale e quello del procuratore generale quest'ultimo può, con nota motivata, richiedere al Consiglio di amministrazione il riesame della qualifica ».

Art. 21. — Il 2° ed il 3° comma sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« La designazione al Ministro per le finanze dei funzionari da nominare vice procuratori generali o segretario generale è fatta dal Presidente ».

Art. 24. — Il n. 3° è soppresso e sostituito dal seguente:

« 3° ad applicato sono conferite, secondo una graduatoria di merito, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, salvi i diritti riservati dalle leggi in vigore, per la nomina ad applicato, agli applicati delle Amministrazioni militari ed in loro mancanza ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale.

« Le promozioni ad applicato possono inoltre essere conferite in soprannumero, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 ».

Art. 30. — Tutte le promozioni debbono essere precedute da proposta del Consiglio di amministrazione eccettuate quelle da conferirsi in seguito ad esame e quelle a vice procuratore generale ed a segretario generale.

Il segretario generale ha l'obbligo di sottoporre al Presidente il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione prima che le Sezioni riunite della Corte dei conti siano chiamate a deliberare sulle proposte. Il Presidente vi appone il « Visto » indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Art. 43. — Il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di sospensione dal grado con privazione dello stipendio, esclusione definitiva dalla promozione, ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, sospensione dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai doveri d'ufficio, di cui al citato art. 47, sono adottati con decreto del Presidente ».

Art. 45. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« La censura, la riduzione dello stipendio o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio sono inflitte con decreto del Presidente ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 46. — La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ed è composta:

di un presidente di Sezione e due consiglieri, di un primo referendario o referendario e di un direttore capo di divisione, membri, e di un consigliere, un primo referendario o referendario e di un direttore capo di divisione, supplenti.

In luogo del presidente di Sezione può essere nominato un altro consigliere.

Il presidente di Sezione od il consigliere più anziano funzionano da presidente.

Un impiegato della Corte di grado non inferiore a quello di 1° segretario, designato dal Presidente, funziona da segretario.

Tutti i componenti la Commissione possono essere riconfermati.

Art. 47. — Il secondo ed il terzo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« Il segretario generale, in seguito alla anzidetta comunicazione o altrimenti venuto a conoscenza dei fatti, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti, ne riferisce al Presidente il quale, ove giudichi che l'impiegato sia passibile di sanzione disciplinare, per l'applicazione della quale non sia prescritta la proposta della Commissione di disciplina, provvede senz'altro con suo decreto.

« Nei casi, invece, pei quali il Presidente ritenga che la punizione non possa essere inflitta senza proposta della Commissione di disciplina, ordina la contestazione dei fatti all'impiegato ed il suo deferimento alla Commissione stessa con la procedura di cui agli articoli seguenti.

« Il segretario generale, ai fini dell'istruttoria di sua competenza, può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'impiegato, invitare l'impiegato stesso ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse, e può inoltre avvalersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi e periti ».

Art. 50. — Completata l'istruttoria, il segretario generale trasmette gli atti alla Commissione di disciplina.

Art. 78 (modificato dal R. decreto 31 dicembre 1925, numero 2375). — Il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le nomine, promozioni e rimozioni nel personale dei gradi 5° e 6° della magistratura della Corte dei conti sono fatte con decreto Reale a relazione del Ministro per le finanze sulla proposta della Corte stessa a Sezioni riunite, salvo, pei gradi di vice procuratore generale e segretario generale, il disposto dell'art. 21 ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 143. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Pesaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Ernesto Nicosia a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Pesaro;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Ernesto Nicosia a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Pesaro.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1754)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Alessandria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Filippo Bassi a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Alessandria:
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Filippo Bassi a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Alessandria.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1755)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Lecce.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. comm. Vincenzo Spagnolo, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Lecce;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. comm. Vincenzo Spagnolo a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Lecce.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1756)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Alessandria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Felice Bensa a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Alessandria;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del gr. uff. Felice Bensa a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Alessandria.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1757)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Lecce.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. cav. avv. Paolo Maniglio a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Lecce;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. cav. avv. Paolo Maniglio a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Lecce.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Cosenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. avv. Domenico Mauro a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Cosenza;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. avv. Domenico Mauro a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Cosenza.

Rma, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1760)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Vicenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Zocca a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Vicenza;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Zocca a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Vicenza.

Roma, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1758)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Siracusa;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° maggio 1929-VII, pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(1731)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1929.
Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad istituire due proprie filiali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione:

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze è autorizzata ad istituire una propria filiale in ciascuna delle seguenti località: Gagliano (frazione del comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze) e Montemignaio (in provincia di Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il Regio decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Cagliari;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° maggio 1929-VII, pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagliari e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(1730)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 233-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Calcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Calcich Giorgio, figlio del fu Giuseppe e della fu Vlacich Caterina, nato a Cherso il 16 settembre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Calci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1045)

N. B/202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bolmarcich Antonia, vedova, figlia del fu Pietro Lonzarich e della fu Battaia Maria, nata a Cherso il 18 aprile 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1052)

N. B/207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolmarcich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Fatutta Caterina, nato a Cherso il 25 novembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crusich Antonia fu Antonio e fu Paulovich Stefana, nata a Cherso il 19 novembre 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1053)

N. B/206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolmarcich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Tentor Maria, nato a Cherso il 7 maggio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filipas Francesca fu Giuseppe e di Mayer Francesca, nata a Cherso il 3 settembre 1893; ed ai figli nati a Cherso: Romana, il 16 maggio 1919; Antonio, il 3 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1054)

N. B/205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolmarcich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Negovetich Antonia, nato a Cherso il 7 gennaio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chersich Antonia fu Gasparo e fu Fucich Antonia, nata a Cherso il 9 novembre 1879; ed al figlio Gasparo, nato a Cherso il 20 gennaio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1055)

N. B-204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolmarcich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Ivanossich, nato a Cherso il 5 agosto 1837, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1057)

N. C-241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Clarich Michelina, figlia del fu Stanislao e di Duda Antonia, nata a Cherso il 18 gennaio 1909, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello e alla sorella, nati a Cherso: Natalia, il 29 luglio 1911; Matteo, il 19 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1058)

N. C-258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Pietro, figlio del fu Nicolò e della fu Carvin Maria, nato a Cherso il 12 febbraio 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Negovetich Maria fu Francesco e fu Hersich Paola, nata a Cherso l'8 dicembre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1059)

N. C-259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Nicolò, figlio di Pietro e di Negovetich Maria, nato a Cherso il 21 febbraio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valcich Stefana di Matteo e di Crusich Maria, nata a Cherso il 20 dicembre 1897; ed alla figlia Maria, nata a Cherso il 30 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1060)

N. C-228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cessarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cessarich Francesco, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Muzich, nato a Cherso il 21 ottobre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cesari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sintich Francesca di Francesco e di Dessanti Domenica, nata a Cherso il 23 luglio 1893; ed ai figli nati a Cherso: Maria, il 26 agosto 1913; Antonia, il 7 luglio 1923; Francesca, il 16 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1061)

N. C-229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cessarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cessarich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Muzich Maria, nato a Cherso il 2 novembre 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cesari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sgalich di Giovanni e di Zusich Caterina, nata il 1° maggio 1899 a S. Fosca di Veglia; ed ai figli nati a Cherso: Maria, il 4 gennaio 1921; Antonio, il 1° marzo 1924; Giuseppe, il 29 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1062)

N. C-236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Giovanni, figlio di Francesco e della fu Musich Giovanna, nato ad Aquilonia di Cherso il 21 gennaio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitcovich Maria di Giovanni e di Musich Domenica, nata ad Aquilonia il 15 luglio 1886; ai figli nati ad Aquilonia: Francesco, il 22 agosto 1910; Giovanni, il 6 settembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1063)

N. C-237.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Musich Maria, nato ad Aquilonia di Cherso il 15 giugno 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1064)

N. C-238.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Domenico, figlio del fu Domenico e di Francesca Desanti (Dessanti), nato a Vallon di Cherso il 29 marzo 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gallovich Domenica di Domenico e di Camalich Maria, nata a Vallon il 26 aprile 1892; ed ai figli nati a Vallon: Domenico, il 4 ottobre 1920; Elisabetta, il 4 aprile 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1065)

N. B/203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolmarcich Antonio, figlio di Antonio e di Crusich Antonia, nato a Cherso il 3 luglio 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marovich Maria fu Antonio e di Duncovich Felice, nata a Cherso il 28 febbraio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1056)

N. C-239.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Crivicich Caterina vedova di Domenico, figlia di Toich Francesco e della fu Musich Caterina, nata a Vrana di Cherso il 29 dicembre 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a San Giovanni di Cherso: Maria, il 23 luglio 1889; Caterina, l'8 ottobre 1892; Giovanni, il 2 gennaio 1907; Anna, il 10 marzo 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1066)

N. C-235.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Crivicich Francesca, nato a San Giovanni di Cherso il 17 giugno 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Vlacanich Domenica fu Domenico e fu Musich Giovanna, nata a San Giovanni di Cherso il 5 marzo 1858; ed ai figli nati a San Giovanni di Cherso: Antonio, il 22 ottobre 1888; Francesca, il 4 ottobre 1893; Filomena, il 7 aprile 1896; Pietro, il 31 maggio 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1067)

N. G-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grandich Matteo, figlio del fu Nicolò e di Giustina Butierevich, nato a Rovigno il 28 novembre 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Antonia Paliaga di Francesco e di Mattea Devescovi, nata a Rovigno l'11 giugno 1901, ed alla figlia Giuseppina, nata a Rovigno il 31 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1068)

N. G-102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grandich Giovanni, figlio del fu Raimondo e di Francesca Cattonar, nato a Rovigno il 10 ottobre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Luigia Quaiat fu Giacomo e di Teresa Bratus, nata a Rovigno il 27 luglio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1069)

N. G-100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grandich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Domenica Marenzi, nato a Rovigno il 22 luglio 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sbisà di Eufemia, nata a Rovigno il 22 maggio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1070)

N. G-99.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grandich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Rocco Caterina, nato a Rovigno il 20 ottobre 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1071)

N. G-94.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grandich Angelo, figlio di Giovanni e di Caterina Abbà, nato a Rovigno il 15 ottobre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Sponza di Giovanni e di Rocco Gioseffa, nata a Rovigno il 3 ottobre 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1072)

N. C-234.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Massimiliano, figlio del fu Antonio e della fu Crivicich Francesca, nato a San Giovanni di Cherso il 26 febbraio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anelich Maria di Antonio e fu Harabaglia Maria, nata ad Ustrine il 21 ottobre 1881; ed ai figli nati a San Giovanni: Maria, il 13 novembre 1906; Francesco, il 14 novembre 1912; Giuseppe, il 14 novembre 1912; Angela, il 18 maggio 1916; Zaccaria-Gioacchino, il 30 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1073)

N. C-256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corich Nicolò, figlio del fu Giuseppe e di Castellan Lorenza, nato a Cherso il 3 marzo 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chersich Antonia fu Antonio e fu Bagaretta Antonia, nata a Cherso il 21 giugno 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1074)

N. C-240.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Codacovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Codacovich Lorenzo, figlio del fu Cortese e della fu Rossi Cassandra, nato a Cherso il 1° maggio 1843, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Cherso dalla or defunta Sciardi Maria: Mario, il 26 dicembre 1879, Marcellina, il 2 aprile 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1075)

N. C/187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio di Antonio e di Vidovich Maria, nato ad Aquilonia di Cherso il 14 luglio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nela forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitcovich Antonia di Giovanni e di Musich Anna, nata ad Aquilonia il 21 novembre 1887; ed ai figli nati ad Aquilonia: Giovanni, l'11 luglio 1912; Maria, il 6 febbraio 1914; Anna, il 22 dicembre 1920; Antonio, il 10 aprile 1923; Nicolò, il 15 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1076)

N. K/105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kocjancic) Ilia, figlio illegittimo di Giustina di Antonio Cociancich e di Maria Lukin, nato a Villa Decani il 12 settembre 1926, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1077)

N. B/189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Margherita Cumicich, nato a Cherso il 12 settembre 1855, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Latcovich Anna fu Bartolomeo e della fu Velcich Francesca, nata a Cherso il 24 luglio 1858; alla figlia Maria, nata a Cherso il 21 giugno 1886; ed al figlio, nato a Cherso dalla ora defunta Lucia Filipas, Antonio-Natale, nato il 23 dicembre 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1078)

N. A/61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andreasic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andreasic Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Elena Penco, nato a Piedimonte il 26 dicembre 1891, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kavre Anna di Giuseppe e fu Maria Andreasic, nata a Piedimonte il 23 dicembre 1891; ed ai figli nati a Piedimonte: Giovanni, il 30 dicembre 1912; Maria, il 21 dicembre 1918; Paolo, il 16 luglio 1920; Giuseppe, l'11 febbraio 1924; ed alla madre Penco Elena fu Matteo e fu Giuseppina Zorman, nata a Slavina il 25 maggio 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1079

N. A/61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andreasic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andreasic Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Orsola Andreasic, nato a Piedimonte il 25 aprile 1864, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ceglar Maria di Michele e fu Decleva Elena, nata a Hrusica il 13 dicembre 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1080)

N. C/260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Nicolò, figlio del fu Nicolò e di Ferlora Giacoma Giovanna, nato a Cherso il 13 settembre 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sucich di Domenico e di Giurassich Antonia, nata a Caisole il 29 giugno 1898; ed ai figli nati a Cherso: Giovanni, il 14 settembre 1924; Dante, il 1° febbraio 1927; Rosaria, il 19 ottobre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1081)

N. 11419-13377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Parcavaz di Paolo, nato a Parenzo il 25 agosto 1878 e residente a Trieste, via Ginnastica, 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Percavaz è ridotto in « Perini »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Parcavaz nata Battistini fu Giuseppe, nata il 31 agosto 1888, moglie;
2. Ferruccio di Giacomo, nato il 10 settembre 1910, figlio;
3. Giuseppe di Giacomo, nato il 4 luglio 1914, figlio;
4. Paola di Giacomo, nata l'11 gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1311)

N. 11419-18678.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Nicolich fu Oreste, nata a Lussinpiccolo il 12 aprile 1895 e residente a Trieste, via Romagna, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Nicolich è ridotto in « Nicoli »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1312)

N. 11419-17290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Luisa Nicolich di Ugo, nata a Costantinopoli il 1° gennaio 1896 e residente a Trieste, via del Ghirlandaio, 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Luisa Nicolich è ridotto in « Nicoli »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1313)

N. 11419-7325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Mrovlje fu Andrea, nato a Trieste il 22 luglio 1897 e residente a Trieste, via Cologna, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Mrovlje è ridotto in « Morelli »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 89.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.60
Svizzera	367.61	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.685	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.092
Spagna	282.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna ((Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.725
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.085	Consolidato 5 %	80.65
Dollaro Canadese	18.97		
Oro	368.25	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.475

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 26 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 26 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

Notificazione di concorso per 26 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a n. 26 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato), aumentabili in relazione alle vacanze che si verificassero entro il 31 dicembre 1929.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato) e cominceranno il giorno che verrà comunicato con avviso personale ai singoli candidati.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica, ruolo di commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di generale (grado 5°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 4.

Potranno prendere parte al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o di diploma di laurea rilasciato da uno dei Regi istituti superiori di studi commerciali e istituti equiparati, o laureati in scienze sociali economiche e politiche, ovvero forniti della laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la Sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso è necessario:

a) essere per nascita o naturalizzazione, cittadino italiano;

b) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del 1° luglio 1929;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) essere celibe, o vedovo senza prole;

e) aver l'attitudine fisica per il servizio militare la quale sarà accertata mediante visita sanitaria cui i concorrenti saranno sottoposti, a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami; contro il risultato della visita non è ammesso appello.

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole - Palazzo Viminale), non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando, corredate dei seguenti documenti legalizzati dalle competenti autorità:

a) copia dell'atto originale di nascita;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale;

f) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

g) diploma originale di laurea o copia autentica debitamente legalizzata;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso di L. 50 a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) fotografia con firma autenticata dal notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che entro lo stesso termine non siano state regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda, o eventualmente dei documenti, risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario; come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica, indipendentemente dai documenti presentati, si riserva il diritto di escludere dal concorso senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

A parità di punti nella votazione complessiva, l'ordine di precedenza è stabilito dalla maggiore età.

Art. 12.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato) sarà conferito in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 26° compreso.

In caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori del concorso, od in caso di eventuali nuove vacanze che si verificassero fino a tutto il 31 dicembre 1929, le successive nomine saranno effettuate seguendo l'ordine di graduatoria, purchè all'atto del verificarsi della vacanza colui al quale spetterebbe la nomina non abbia superato il 30° anno di età.

Art. 13.

Gli aspiranti al concorso che abbisognino di maggiori notizie dovranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - Palazzo Viminale.

TABELLA *A*.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

N. d'ordine	MATERIA D'ESAMI	Durata della prova
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	8 ore
2	Diritto amministrativo	8 »
3	Diritto civile e commerciale	8 »
4	Componimento in lingua francese (*a*)	8 »
	Prove orali.	
1	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	10 »
3	Economia politica e scienza delle finanze	10 »
4	Diritto internazionale	10 »
5	Legislazione aerea nazionale ed internazionale	15 »
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	15 »
7	Elementi di fisica e chimica	15 »
8	Lingua francese (*a*)	15 »

(*a*) Il candidato potrà fare l'esame anche in altre lingue estere: per ogni lingua scritta correttamente e parlata correntemente si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in decimi.

PROGRAMMA.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di:

1° saper scrivere correttamente e parlare correntemente e con buona pronuncia il francese;

2° saper tradurre a vista dall'italiano in francese.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Lo Stato: Il concetto antico dello Stato e il concetto fascista. Società ed individui. Lo Stato fascista corporativo. L'individualismo di Rousseau. La sovranità. Consenso e forza. Le linee della dottrina politica fascista. L'essenza etica dello Stato fascista. Gli organi dello Stato. Forme di Governo e di Stato. Il concetto del diritto costituzionale.

Stato italiano e fonti costituzionali: Lo Stato italiano. Le origini del diritto costituzionale italiano. Lo Statuto e le altre fonti.

Teoria delle funzioni dello Stato: La distinzione dei tre poteri fondamentali e la critica moderna. Il pensiero di Montesquieu. Il potere unico di governo e le tre funzioni fondamentali. La preminenza della funzione governativa.

Il Capo dello Stato:

a) *La Corona*: La monarchia ereditaria. La reggenza e la luogotenenza. La tutela. Il Re organo supremo dello Stato. Inviolabilità e irresponsabilità. Deroghe al diritto comune. Beni privati del Re e dotazioni della Corona. Assegni speciali.

b) *Il Re e le funzioni costituzionali*: La legge e gli atti complessi. La sanzione delle leggi. La promulgazione delle leggi. La pubblicazione. Attribuzioni relative all'attività del Parlamento. Nomina dei funzionari. Comando delle forze armate. Funzioni internazionali. Potere di grazia.

Il Primo Ministro e il Governo del Re: La nomina dei Ministri. Il concetto fascista del Governo. Due principi fondamentali della legge 1925. La portata della riforma. Responsabilità dei Ministri verso il Capo del Governo. Le singole disposizioni. La Presidenza del Governo ed i Ministri. I Ministeri.

La facoltà del Governo di emanare norme giuridiche: Legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Norme parallele e subordinate alla legge. Diritto di ordinanza. L'art. 1 della legge. Regolamenti di organizzazione. Forma dell'emanazione di norme giuridiche. Contratti. Delegazione e decreti legislativi. Ordinanze di urgenza o decreti-legge. Rettifica del decreto-legge.

La Camera dei deputati:

a) *La Rappresentanza*: Il Governo rappresentativo. Le nuove direttive fasciste della rappresentanza politica. Il parlamentarismo ed il fascismo. La nuova Camera fascista dei deputati.

b) *Funzioni ed organi del Parlamento*: La dichiarazione del diritto. Legge costitutiva e leggi particolari. Gli organi. Legislature e sessioni. Funzione legislativa, ispettiva e finanziaria.

Il Senato: Il sistema bicamerale. La nomina Regia dei senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Prerogative parlamentari: Procedimenti penali e arresto. Insindacabilità delle opinioni. Verifica dei poteri.

Il potere giudiziario: La protezione giudiziaria. La giustizia. Le magistrature. Divieto di autodifesa. I giudici naturali ed i Tribunali speciali. L'art. 68 dello Statuto.

DIRITTO CIVILE.

Del diritto civile in generale — Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata — Loro interpretazione — Quando possono avere effetto retroattivo — Della consuetudine.

Persone naturali e giuridiche — Parentele e affinità — Distinzione dei diritti civili — Cittadinanza — Residenza e domicilio — Assenza — Distinzione delle cose rispetto alla loro natura e alla persona del loro proprietario — Della proprietà e suo fondamento — Vari modi di acquistarla, occupazione, accessione, unione, prescrizione. Delle spropriazioni.

Del possesso e i suoi effetti — Azione possessoria — Della modificazione della proprietà, usufrutto, uso, servitù personali — Servitù prediali.

Delle successioni in generale — Idonee a succedere — Del testamento — Eredi e legatari — Chi può far testamento e come debba essere fatto — Porzione disponibile e riservata — Successione legittima dei coeredi — Accettazione di eredità — Collazione — Pagamento dei debiti ereditari.

Dei contratti in genere — Elementi dei contratti — Persone incapaci a contrattare — Del consenso e sue forme — Vizi che si oppongono al consenso — Oggetto ed effetto di contratti.

Contratti di compra-vendita — Obblighi del venditore e del contrattore — Contratto di locazione — Come finisce — Suo scioglimento innanzi tempo — Obblighi del locatore e del conduttore — Locazione di opere e di servizi — Contratti di società.

Quasi contratti — Delitti e quasi delitti — Fedelussione — Pegno — **Anticresi, ipoteca,** privilegio e diritto di retenzione — Modi con **cui si estingono** le obbligazioni — Novazione, compensazione, prescrizione.

Atti di notorietà, delle presunzioni — Confessione civile — **Mezzi di prova** — Atti pubblici e privati — Testi idonei — Perizie — **Del giuramento** e varie forme.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Concetto e fonti del diritto amministrativo: La funzione amministrativa — Concetto del diritto amministrativo — Attività giuridica e sociale dello Stato fascista — Il fine supremo etico — L'accettazione dell'attività statale dello Stato fascista — Rapporti del diritto amministrativo con la scienza dell'amministrazione — Fonti del diritto amministrativo.

Concetto e organizzazione della pubblica amministrazione: Concetto — Gli organi — Partizione della pubblica amministrazione — **Organi** dell'Amministrazione centrale attiva, consultiva e sindacatrice — Organi dell'Amministrazione locale d'ordine governativo e d'ordine autarchico: attività, consultiva e sindacatrice — Amministrazioni dirette ed indirette — Organi burocratici e collegiali — La gerarchia amministrativa.

I funzionari e i pubblici impiegati: Concetto — Natura del rapporto — **La gerarchia** — Lo stato giuridico degli impiegati pubblici — **Nomina e giuramento** — Dispensa dal servizio — Sanzioni disciplinari — **Aspettative** — Disponibilità — Incompatibilità — Obblighi **speciali dell'impiegato** — Diritti degli impiegati — Stipendi e pensioni — **Opera di previdenza** per il personale civile e militare — **Responsabilità degli impiegati.**

Amministrazione centrale:

a) **Ministeri;**

b) **Organi consultivi** — Corpi tecnici — Consiglio di Stato — **Cenno storico** — Composizione — Funzionamento — I pareri — I contratti dello Stato;

c) Organi di controllo — La Corte dei conti — Il Regio decreto 18 novembre 1923 sulla Corte dei conti — Controllo preventivo di legittimità — Controllo posteriore — Controllo giudiziario — Organi speciali di controllo.

Amministrazione locale governativa: Il Prefetto — Estensioni delle attribuzioni dei Prefetti — Le direttive dell'azione dei Prefetti secondo la circolare del 5 gennaio 1927 — Le Intendenze di finanza e gli uffici finanziari.

Amministrazione locale autarchica: Generalità e concetto.

a) Gli enti autarchici corporativi — Natura giuridica delle associazioni sindacali riconosciute.

b) I Comuni — Concetto del Comune — Attribuzioni del Comune — Attività patrimoniale e finanziaria — Attività diverse — Municipalizzazioni — La riforma delle municipalizzazioni — Aziende speciali — Gestione ad economia.

c) Organi del Comune — Il podestà — La Consulta — I segretari comunali — Il Governatorato di Roma.

d) Controlli dell'Amministrazione comunale — Generalità — Controlli preventivi di legittimità — Controllo preventivo di convenienza o tutela — La Giunta provinciale amministrativa — Controlli repressivi e sostitutivi.

Amministrazione locale autarchica:

a) Le Provincie — La Provincia e le sue attribuzioni.

b) Organi della Provincia — Il servizio ispettivo sulle Provincie e sui Comuni — La vigilanza politica — La dispensa degli impiegati.

Enti autarchici istituzionali:

1° Cenno sui lineamenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

2° I Consigli provinciali dell'economia — Scopi di essi — Industria e agricoltura — Attribuzioni speciali dei Consigli — Uffici provinciali dell'economia — Norma per la designazione dei numeri delle organizzazioni sindacali.

Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica:

a) Cenni preliminari — Distinzione tra i diritti ed interessi — Legge 20 marzo 1865, alleg. *E* — I tribunali speciali del contenzioso amministrativo — La difesa degli interessi.

b) Tutela giurisdizionale dei diritti: competenza limitata delle autorità ordinarie e giudiziarie — Giurisdizioni speciali amministrative.

c) La giustizia amministrativa — I ricorsi semplici: i ricorsi contenziosi — La competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — Scopi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 — Competenza di legittimità del Consiglio di Stato: competenza di merito — Giurisdizione esclusiva — Competenze su questioni di diritti — Effetti della decisione del Consiglio di Stato — La Giunta provinciale amministrativa — Sua competenza di legittimità e di merito — Sua giurisdizione esclusiva.

DIRITTO COMMERCIALE.

Delle persone commercianti — Diritti e doveri propri dei commercianti — Tenuta dei libri di commercio.

Delle società commerciali e delle loro varie specie — Norme principali che le reggono — Società cooperative.

Delle obbligazioni commerciali in genere — Del contratto di trasporto — Delle assicurazioni terrestri ed, in ispecie, di quelle contro i danni.

Della cambiale — Suoi requisiti — Della girata — Suoi effetti, forme e requisiti — Accettazione, specie, forma ed effetti dell'accettazione — Dell'avallo — Del protesto di non accettazione.

Delle varie maniere di scadenza delle cambiali — Del pagamento ordinario e per intervento — Protesto per mancato pagamento — Dell'azione di regresso — Procedimento giudiziale — Rivalsa.

LEGISLAZIONE AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Principi generali di diritto aeronautico — Cenni sulla Convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione: suoi rapporti con la legislazione interna — Commissione internazionale di navigazione aerea — Suoi scopi.

L'atmosfera e la sua libertà — Aeromobili — Nazionalità — Certificati di navigabilità — Giurisdizione cui sono soggetti — Registro nazionale.

Aeromobili di Stato — Militari — Privati — Contrassegni — Controlli — Personale di bordo — Brevetti — Licenze — Libretto di volo.

Circolazione aerea — Partenza — Atterramento — Rotte — Segnali — Servizio di polizia — Documenti di bordo — Aeroporti di Stato e privati — Campi di fortuna.

Trasporto di cose e persone — Trasporti vietati — Infortuni — Avarie — Sinistri — Danneggiamenti — Responsabilità — Risarcimento dei danni — Assicurazione.

Servizio doganale — Tasse — Ipoteca aeronautica e trascrizione — Disposizioni penali.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

Nozioni fondamentali — Concetto e definizione del diritto internazionale — Fonti — Partizione della materia — Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.

Soggetti del diritto internazionale — Stati e loro classificazione — Stati e territori neutralizzati — Formazione e trasformazione degli Stati — Diritti fondamentali degli Stati.

Oggetti del diritto internazionale — Territorio degli Stati — Mare territoriale — Fiumi — Alto mare — Navi — Giurisdizione sulle navi.

Gli individui come obbietto del diritto internazionale — Cittadini — Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano in territorio straniero e fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi del diritto internazionale — Capi di Stati — Ministri degli affari esteri — Agenti diplomatici — Agenti consolari — Altri organi delle relazioni internazionali.

Atti e mezzi per porre in essere gli atti da cui derivano obbligazioni internazionali — Trattati — Loro requisiti, forme ed effetti — Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti — Mezzi pacifici per risolvere le controversie internazionali — Arbitrati — Società delle Nazioni — Mezzi coercitivi non bellici — Mezzi bellici — Diritti di guerra.

Diritto internazionale privato — Presupposti e definizioni — Fonti — Limite generale di applicazione delle leggi straniere — Problemi vari — Principali problemi di competenza legislativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenze di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Sezioni di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato — Loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno; liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie dei mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del Portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

SCIENZA DELLE FINANZE.

Bisogni individuali e collettivi — Principî della cessione sociale — Bisogni collettivi ai quali provvede la libera privata iniziativa e bisogni collettivi cui provvedono d'autorità lo Stato e gli Enti politici minori (bisogni pubblici) — Caratteristiche differenziali.

Beni e servigi offerti dagli Enti pubblici — Domanda presunta ed offerta irrecusabile di molti beni e servigi — Condizione della domanda ed offerta per altri beni e servigi pubblici — Mezzi con i quali si provvede ai primi ed ai secondi.

Formazione del patrimonio pubblico — Classificazioni delle attività e passività patrimoniali — Del demanio fiscale.

Delle spese pubbliche (specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano) — Classificazione delle spese pubbliche con speciale riguardo alle spese della difesa interna ed esterna della Nazione — Causa dell'aumento delle spese pubbliche.

Le entrate pubbliche — Entrate ordinarie, originarie e derivate — Imposte, tasse, contributi obbligatori — Classificazione delle tasse e delle imposte — Criterio della ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini e del minimo sacrificio — Imposta proporzionale e progressiva.

Metodi di accertamento e di riscossione delle imposte — La ripercussione delle imposte.

Le imposte dirette: imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Le imposte indirette: le diverse imposte indirette e specialmente quelle derivanti dai monopoli fiscali.

Entrate straordinarie — Debito pubblico — Forme e modi di stipulazione, rimborso, conversione del Debito pubblico — Il tesoro di guerra — La alienazione dei beni patrimoniali.

Il bilancio dello Stato — Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio — Dell'avanzo e del disavanzo — Problema della pressione relativa di un imposta straordinaria e di un prestito.

La finanza locale — Le spese dei Comuni e delle Provincie — Le entrate — Organi che controllano le entrate e le spese degli Enti locali.

ECONOMIA POLITICA.

I fatti sociali — Etica — Politica — Le scienze sociali — Consumo e produzione delle ricchezze dal punto di vista del minimo mezzo: economia politica.

Nozioni generali del fenomeno economico — Gusti ed ostacoli — Offerta e domanda di beni in relazione ai prezzi e loro variabilità — L'equilibrio economico — Equilibri successivi — La dinamica economica — Oscillazioni parziali; crisi generali.

La produzione ed i suoi fattori — L'impresa — I suoi elementi e le sue forme — La vita dell'impresa nella libera concorrenza e nel caso di monopolio — La funzione dell'intraprenditore — La speculazione industriale — Il profitto — La selezione delle imprese e la tendenza al minimo costo dal punto di vista individuale e sociale.

La variabilità dei coefficienti di produzione: il progresso della scienza e l'evoluzione tecnica — Le macchine — Loro influenza sul prodotto e sulle classi lavoratrici.

La grandezza dell'impresa in relazione al costo di produzione — Varie forme di concentramento e loro portata economica e sociale (trust, kartel, rig, complessi verticali e orizzontali) — La posizione geografica dell'impresa industriale in relazione alle fonti di materie prime, di energia, di centri di consumo, ecc.

Il movimento del risparmio e la produzione — Capitale — Interesse — Prestito — Varie forme di credito — I moderni istituti di credito — Grande industria e banche — Interferenze politiche — Emigrazione dei capitali.

Il prezzo del lavoro e i movimenti demografici — Incertezza del salario — Disoccupazione — La domanda e l'offerta del lavoro — I sindacati operai — I contratti collettivi di lavoro.

La concezione della teoria della popolazione secondo la scuola fascista.

Gli scambi — Forme di scambi — Formazione dei prezzi — La moneta — Cenno sui sistemi monetari — Mercati e borse — La speculazione commerciale — Distribuzione dello spazio delle zone di produzione e delle zone di consumo.

Scambi interregionali ed internazionali — Le grandi correnti mondiali delle materie prime, dei prodotti industriali e dei prodotti alimentari — Portata politico-economica degli scambi internazionali.

Il problema doganale di fronte alla scienza economica — Problemi e tendenze attuali.

La scuola economica fascista — Sua importanza nell'economia moderna.

La Carta del lavoro — Sue origini ed importanza nei fenomeni della produzione, circolazione e distribuzione delle ricchezze, secondo l'economia corporativa.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boule — Manometri.

Termologia — Calore — Misure, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calorimetri — Barometri — Termometri — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani — Prismi e lenti — Microscopio — Spettoscopio.

Elettricità — Magneti — Calamita — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori della elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro bromo — Jodio — Fluoro.

Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Solfo e i suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Silicio — Anidride silicida — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e i suoi composti con l'ossigeno e col zolfo — Carbonati.

Nozioni di chimica organica — Combinazioni delle serie grasse.

Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno oro e platino — Loro composti più importanti.

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1718)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.